

ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO.

L'anno duemilatre, il giorno ventidue del mese di settembre

22 SETTEMBRE 2003

In Roma, Via Adige n. 26, nei locali della sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Banca di Credito Cooperativo di Genzano, S.c. a r.l., di seguito denominata BCC di Genzano o Azienda, rappresentata dalla Delegazione Aziendale composta dai Sigg.ri: Paolo Ercolani, componente del Consiglio di Amministrazione e Libanori Valentino, Direttore,


assistita dalla Federazione delle **Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, (FEDERLUS)** rappresentata dal Presidente del Collegio Sindacale, Mario Guerrini e dal Direttore Generale, Mauro Pastore

E

Coordinamento interregionale FABI rappresentata dai signori: Andrea Bonelli e Riziero Rotondi;

- vista la legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28
- D.M. 27 novembre 1997, n.477;
- visto il Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000
- vista la Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000
- visto l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000
- visto l'art. 99 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordi del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002
- visto quanto convenuto nel verbale d'incontro del 21 marzo 2001 tra FEDERCASSE e FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

le parti, all'esito degli incontri effettuati in data 29.07.2003, 16.09.03 nel corso dei quali è stato ampiamente esaminato il piano di ristrutturazione aziendale, nominato "Piano industriale di fusione tra la Banca di Credito Cooperativo di G. Toniolo di Genzano e di Ariccia" consegnato il 29 Luglio 2003;



- hanno preso atto del piano di ristrutturazione aziendale e del progetto di riorganizzazione, per la cui realizzazione è necessario attivare tutti gli strumenti previsti nel Decreto istitutivo del Fondo di Solidarietà, con l'accesso agli interventi previsti per il finanziamento dei programmi formativi ed all'intervento straordinario per il sostegno al reddito al fine di ridurre gli esuberanti derivanti dagli interventi riorganizzativi previsti nel progetto di riorganizzazione aziendale del 29 Luglio 2003;
- hanno ritenuto esperita e conclusa la procedura prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000 nei casi di processi di ristrutturazione aziendale comportanti esuberanti di personale, nonché quella prevista dall'art. 99 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordo del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002;
- hanno preso atto che la dichiarata necessità di migliorare la produttività e l'efficienza dell'Azienda ha evidenziato, nell'ambito degli interventi organizzativi previsti, la necessità di un ridimensionamento dell'organico quantificato in 2 unità, come definito nel richiamato progetto di riorganizzazione aziendale del 29 Luglio 2003;
- hanno preso atto della circostanza che il piano di ristrutturazione è finalizzato, anche, a far fronte ad interventi che, su sollecitazione della FederLUS, l'Azienda verrà chiamata a porre in essere a salvaguardia dei depositanti, dell'occupazione, dei valori della cooperazione in relazione a crisi verificatesi nel Movimento successivamente alla data del presente accordo


tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la BCC di Genzano ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, affinché il Fondo stesso provveda:
 - 2.a.** in via ordinaria, al finanziamento dei programmi formativi del personale - previsti nell'allegato al piano di riorganizzazione trasmesso con lettera del 29 Luglio 2003 - ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5, lettera a), numero 1). In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore del Fondo, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni. La BCC di Genzano comunicherà preventivamente alle OO. SS. stipulanti i programmi e gli orari di formazione del personale in relazione ai quali chiederà l'erogazione del contributo a carico del Fondo di solidarietà in conformità a quanto previsto dall'art. 10, 1° comma, D.M. 157/2000;
 - 2.b.** in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5 punto B, all'erogazione, nelle forme previste dal Fondo, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti in esubero.
3. I programmi formativi del personale saranno attuati con il finanziamento del Fondo di Solidarietà al fine di favorire il rinnovamento delle professionalità del personale della BCC di Genzano secondo le linee tracciate nel piano richiamato e verranno realizzati

in un arco temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di approvazione da parte del Fondo stesso dell'intervento di finanziamento;

4. Relativamente al programma di esodo dei 2 dipendenti in esubero, lo stesso verrà realizzato in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali nell'arco di vigenza del presente accordo, come pure - facendo espresso riferimento a quanto illustrato nel piano sopra menzionato - nel caso in cui, entro la data del 30.06.2006, pervenissero ulteriori richieste di esodo da parte di risorse in organico che matureranno entro tale data il possesso dei requisiti per l'accesso al fondo;
5. La riduzione degli esuberanti del personale, da realizzarsi esclusivamente su base volontaria, verrà attuata nel seguente modo:
la BCC di Genzano procederà, in presenza dei presupposti tecnico-operativi aziendali, ad accogliere le richieste di esodo che perverranno entro il 31.12.2004 dal personale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia, nonché dal personale in possesso di requisiti per l'accesso al fondo di solidarietà o che li maturerà entro il 30.06.2006. A tal fine l'Azienda, verificate le condizioni, informerà direttamente il personale, che in possesso dei requisiti di cui sopra, risulta destinatario del presente accordo.
L'Azienda provvederà, altresì, a comunicare a tutto il personale i contenuti del presente accordo ed, in base ai dati ricevuti dall'interessato, provvederà ai relativi conteggi;
6. Nei confronti del personale che entro il 30.06.2004 accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria al Fondo di solidarietà la BCC di Genzano si impegna nei seguenti termini:
 - applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
 - mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale con totale onere a carico dell'Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
 - riconoscimento di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, pari ai contributi al Fondo Pensione Nazionale per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà nella misura prevista a carico dell'Azienda, maggiorato di uno 0,50%;
 - riconoscimento di un ulteriore incentivo all'esodo consistente:
 - 6.a) nella corresponsione di un importo pari al 50% del premio di fedeltà/anzianità nel caso in cui il diritto fosse maturato nel periodo di permanenza al Fondo;
 - 6.b) nella corresponsione mensile, per tutte le mensilità erogate durante la permanenza nel Fondo, del differenziale netto tra la pensione calcolata come previsto dal Fondo stesso e quanto si andrebbe a percepire con cinque anni di contribuzione in più;
 - le provvidenze di cui ai punti 6.a e 6.b verranno erogate previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ.;
7. Nei confronti di coloro che, in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia, presentino le proprie dimissioni entro il 31.12.2004, la BCC di Genzano riconosce un incentivo all'esodo nella misura minima di otto mensilità lorde, che verrà erogato previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ.;
8. Le parti firmatarie del presente accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche semestrali, da effettuarsi in sede di Federazione Regionale, inerenti l'attuazione del programma di esodo dei dipendenti e per una valutazione periodica



dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale e del progetto di riorganizzazione.

9. La BCC di Genzano si impegna a non attivare, per ventiquattro mesi dalla data del presente accordo, salvo quanto previsto al precedente punto 5, alcuna ulteriore procedura collettiva di riduzione del proprio organico;

10. Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati.

Il tutto ai sensi e per gli effetti di:

- Legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28;
- D.M. 27 novembre 1997, n.477;
- Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000;
- Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordi del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002;
- ogni e qualsiasi altro atto normativo e/o amministrativo avente comunque attinenza alla richiesta ed alla materia in oggetto.

11. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO/IVS che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti si impegnano a recepire quanto verrà stabilito in materia tra la FEDERCASSE e le OO.SS.LL

Coordinamento Interregionale FABI

BCC DI GENZANO

Colocinto
M.

[Signature]
[Signature]

FEDERLUS

Marco Guerini
Marco Guerini